



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VILLARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2008^(*)

Norme sulla partecipazione pubblica e *governance* dell’innovazione

^(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Nel settore delle infrastrutture occorre un radicale cambio di passo che consenta l'assunzione di decisioni strategiche legittimate ed efficaci. È necessario garantire una maggiore partecipazione dei cittadini ai processi decisionali delle pubbliche amministrazioni sin dall'avvio dei processi decisionali.

Tempi certi per la discussione di un progetto, modalità di inclusione predefinite, responsabilità chiare e condivise, regole precise per eventuali compensazioni di carattere ambientale o territoriale, certezza del diritto, velocità di esecuzione una volta ottenute tutte le autorizzazioni necessarie: questi devono essere gli ingredienti alla base di una nuova stagione di investimenti in infrastrutture.

È necessario che questi aspetti vengano regolamentati a livello nazionale. Il confronto con i territori deve essere promosso e gestito in modo strutturato per superare quell'*empasse* decisionale cui si assiste da molto tempo.

Il presente disegno di legge sulle infrastrutture e la partecipazione, in linea con

quella di altri Paesi europei intende regolamentare i dibattiti pubblici su opere di interesse strategico con impatto rilevante sui nostri territori.

La procedura del dibattito pubblico garantisce una piena e trasparente informazione a tutti i cittadini su interventi in corso di progettazione dando loro la possibilità di esprimere il proprio parere sull'intervento sia come singoli che come organizzazioni.

Il dibattito pubblico rappresenta dunque una importante tappa dei processi decisionali che riguardano quelle scelte con rilevante impatto sui sistemi socio-economici-ambientali locali. Questa procedura non sostituisce il luogo decisionale né quello della negoziazione, ma costituisce una necessaria fase di trasparenza e dialogo nel corso della quale tutti i soggetti portatori di interesse possono informarsi ed esprimere il loro parere secondo regole ben definite. Le decisioni finali saranno assunte, infine, dai soggetti competenti che avranno l'obbligo di tener conto del contenuto emerso dal Dibattito Pubblico, motivando esplicitamente le loro scelte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La Repubblica, in armonia con gli indirizzi dell'Unione europea, riconosce il diritto alla partecipazione pubblica dei cittadini, quale estrinsecazione del diritto di cittadinanza, attraverso la promozione e il coinvolgimento degli stessi nei processi di formazione ed elaborazione delle scelte istituzionali.

2. La partecipazione pubblica di cui al comma 1, si realizza attraverso il dibattito pubblico inteso come apertura e trasparenza al processo decisionale, allo scrutinio dell'opinione pubblica, alla consultazione e al coinvolgimento delle parti interessate, affinché possano influire direttamente nelle scelte decisionali in atto dalle istituzioni competenti.

3. Il diritto alla partecipazione pubblica si informa ai seguenti principi:

- a) l'accesso all'informazione;
- b) la partecipazione attiva;
- c) la consultazione.

4. Lo Stato definisce i principi in base ai quali vengono erogati i servizi attraverso i quali i cittadini possono esercitare il proprio diritto alla partecipazione pubblica.

5. In ossequio ai principi di cui al comma 3, lo Stato e le regioni garantiscono quanto previsto dalle lettere a) e c), favoriscono alla lettera a) dello stesso comma 3, e definiscono le modalità di partecipazione pubblica, secondo i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) «parti interessate alla partecipazione pubblica»: ente pubblico o privato che intende realizzare una determinata opera o intervento, enti locali interessati, gruppo ovvero organizzazione portatori anche di un mero interesse in un progetto o in un'opera da eseguire sul territorio;

b) «pubblico»: il soggetto singolo o associato titolare del diritto di partecipazione. Essi sono:

1) i cittadini italiani che abbiano compiuto i 16 anni;

2) gli stranieri residenti regolarmente nel territorio dello Stato;

3) gli apolidi;

c) «accesso all'informazione»: conoscenza effettiva attraverso la documentazione fornita dall'Autorità, di cui all'articolo 3, idonea a rappresentare al pubblico il progetto o l'opera che si intende realizzare sul territorio;

d) «partecipazione attiva»: processo mediante il quale le parti interessate e il pubblico intervengono alla consultazione;

e) «consultazione»: processo di partecipazione attiva del pubblico alle decisioni che l'Amministrazione deve prendere in relazione alla realizzazione di opere o progetti.

Art. 3.

(Istituzione dell'Autorità nazionale garante del dibattito pubblico)

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Autorità nazionale per la garanzia e la promozione della partecipazione pubblica, di seguito denominata Garante, con lo scopo di garantire e organizzare

la partecipazione pubblica ai processi decisionali.

2. Il Garante ha autonomia regolamentare, amministrativa e contabile.

3. Sono componenti di diritto del Garante il Ministro dell'economia, il Ministro per gli affari regionali e per le autonomie locali, il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dei trasporti.

4. Il Garante si avvale, per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, presso ogni Regione, di un'Autorità regionale garante del dibattito pubblico, di seguito denominata Autorità, composta da un funzionario della pubblica amministrazione, nominato dal presidente della regione, secondo i criteri stabiliti dal Garante, entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. L'Autorità valuta i progetti locali, gestisce i dibattiti pubblici, redige il rapporto della consultazione; tiene il registro delle consultazioni e redige il referto sulle consultazioni.

Art. 4.

(Richiesta di partecipazione pubblica)

1. La partecipazione pubblica può essere richiesta al Garante, di cui all'articolo 3, dalle parti interessate, di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2.

2. La partecipazione può altresì essere richiesta dal pubblico, ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2, composto da almeno 150 persone.

3. La richiesta di partecipazione pubblica deve essere corredata di documenti idonei a dimostrare l'effettivo interesse alla partecipazione stessa.

4. Entro 45 giorni dal giorno di ricevimento della domanda di cui al comma 1, il Garante decide sull'apertura del dibattito. In pendenza di tale termine, il Garante, di concerto con l'Autorità della regione di riferimento e gli enti pubblici interessati, può

chiedere altri elementi per valutare meglio il progetto.

5. Il Garante, sentita l'Autorità, provvede mediante risposta scritta motivata, sia in caso di assenso al dibattito pubblico, sia in caso di diniego allo stesso, indirizzata al richiedente, e per conoscenza all'amministrazione competente e alla stessa Autorità.

6. È data facoltà all'amministrazione competente la sospensione dell'adozione o dell'attuazione degli atti amministrativi di competenza regionale, provinciale ovvero comunale connessi all'intervento oggetto del dibattito pubblico, in seguito all'autorizzazione alla partecipazione attiva.

7. La Consultazione di cui all'articolo 6 non può svolgersi nei sei mesi antecedenti lo scioglimento del Consiglio regionale, provinciale ovvero comunale. In caso di scioglimento anticipato il divieto opera dal giorno del decreto di scioglimento, con sospensione delle procedure in corso.

Art. 5.

(Accesso all'informazione)

1. L'Autorità interessata garantisce la diffusione tempestiva di tutta la documentazione relativa alla partecipazione pubblica approvata, ai sensi dell'articolo 4, entro 30 giorni dall'autorizzazione alla stessa, attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni e tutti gli altri strumenti di comunicazione ritenuti adeguati.

Art. 6.

(Consultazione)

1. La consultazione può essere:

a) scritta, mediante la quale il pubblico è invitato a fornire osservazioni scritte sulle analisi o le misure proposte, dopo essere stato informato, ai sensi dell'articolo 5;

b) verbale o attiva, in cui i contributi del pubblico vengono raccolti per mezzo di conferenze ovvero dibattiti. Durante la consultazione verbale vengono presentati i problemi principali e le parti interessate sono invitate a fornire il loro punto di vista, le loro conoscenze e le loro idee su problemi specifici e sullo sviluppo delle necessarie misure. Della consultazione attiva è redatto resoconto scritto dal responsabile del dibattito, di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di consultazione di cui alla lettera b) comma 1, l'Autorità nomina il responsabile del dibattito il sindaco del comune interessato, o in caso di progetti coinvolgenti il territorio provinciale, il presidente della provincia, ovvero presiede essa stessa in caso di progetti di valenza regionale.

3. Della consultazione di cui al comma 1 è dato conto nel rapporto sul dibattito pubblico a cura dell'Autorità, in apposito registro consultabile al pubblico e tenuto dalla stessa Autorità.

4. Il rapporto di cui al comma 3 è inviato, entro dieci giorni dalla data della consultazione, al Garante e all'amministrazione competente.

5. La data della consultazione è stabilita dall'Autorità di concerto con l'amministrazione competente e le parti interessate entro 30 giorni dalla diffusione delle informazioni al pubblico.

Art. 7.

(Referto sulla consultazione)

1. L'Autorità redige il referto sulla consultazione al fine di verificare il coinvolgimento del pubblico, sulla base dei criteri definiti con apposito regolamento del Garante, tenendo conto del ruolo del pubblico; delle modalità con le quali il pubblico è stato coinvolto; degli obiettivi dell'attività; degli effetti provocati dal contributo del pubblico;

degli effetti della consultazione sull'ambiente fisico, l'economia locale e le organizzazioni locali; dei suggerimenti per eventuali miglioramenti.

2. Il referto sulla consultazione è inviato al Garante nel termine di quindici giorni dalla data di consultazione.

Art. 8.

(Processo decisionale delle consultazioni)

1. L'amministrazione competente valuta le risultanze del rapporto delle consultazioni ai fini delle decisioni da adottare in merito all'approvazione del progetto o dell'opera, oggetto della partecipazione attiva.